

Decreto federale sui crediti per la cooperazione scientifica in materia di educazione e ricerca in Europa e nel mondo per gli anni 2008–2011

del 20 settembre 2007

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;
visto l'articolo 4 della legge federale dell'8 ottobre 1999² sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità;

visto il messaggio del Consiglio federale del 24 gennaio 2007³,

decreta:

Art. 1 Programmi dell'Unione europea in materia di educazione, formazione professionale e gioventù

Per gli anni 2008–2011 è stanziato un credito d'impegno di 70 milioni di franchi per la partecipazione indiretta della Svizzera ai programmi dell'Unione europea in materia di educazione, formazione professionale e gioventù.

Art. 2 Organizzazioni e istituzioni multilaterali nell'ambito dell'educazione

Per gli anni 2008–2011 è stanziato un credito d'impegno di 10,5 milioni di franchi per le organizzazioni e istituzioni multilaterali nell'ambito dell'educazione.

Art. 3 HFSP

Per gli anni 2008–2011 è stanziato un credito d'impegno di 3,52 milioni di franchi per la partecipazione della Svizzera allo *Human Frontier Science Program* (HFSP).

Art. 4 COST

¹ Per gli anni 2008–2011 è stanziato un credito d'impegno di 28 milioni di franchi per la partecipazione della Svizzera ad azioni della Cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST).

² Per la manutenzione degli strumenti informatici utilizzati può essere impiegato al massimo il 2 per mille del credito.

¹ RS 101

² RS 414.51

³ FF 2007 1131

Art. 5 ILL

Per gli anni 2009–2013 è stanziato un credito d'impegno di 22,8 milioni di franchi per la partecipazione scientifica della Svizzera all'istituto Max von Laue – Paul Langevin (ILL) di Grenoble.

Art. 6 X-FEL

Per gli anni 2008–2015 è stanziato un credito d'impegno di 26,7 milioni di franchi per la partecipazione della Svizzera al laser a elettroni liberi X-FEL del DESY ad Amburgo.

Art. 7 Infrastrutture e istituzioni di ricerca internazionali

Per gli anni 2008–2011 è stanziato un credito d'impegno di 52,6 milioni di franchi per la partecipazione della Svizzera alle infrastrutture e istituzioni di ricerca internazionali.

Art. 8 Cooperazione scientifica bilaterale in Europa

Per gli anni 2008–2011 è stanziato un credito d'impegno di 18,2 milioni di franchi per la cooperazione scientifica bilaterale in Europa.

Art. 9 Cooperazione in ambito spaziale

¹ Per la partecipazione della Svizzera ai programmi dell'Agenzia spaziale europea ESA negli anni 2008–2011 è stanziato un credito d'impegno di 459,8 milioni di franchi, di cui 389,7 milioni di franchi sono già impegnati in virtù di precedenti decisioni del Consiglio federale.

² Per gli anni 2008–2011 è stanziato un credito d'impegno di 20 milioni di franchi per finanziare le misure d'accompagnamento sul piano nazionale volte a sostenere la partecipazione ai programmi dell'ESA.

Art. 10 Cooperazione scientifica bilaterale nel mondo

¹ Per gli anni 2008–2011 è stanziato un credito d'impegno di 43 milioni di franchi per la cooperazione scientifica bilaterale nel mondo.

² Con il credito d'impegno possono essere finanziati posti di durata limitata.

Art. 11 Referendum

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 19 giugno 2007

Consiglio nazionale, 20 settembre 2007

Il presidente: Peter Bieri

La presidente: Christine Egerszegi-Obrist

Il segretario: Christoph Lanz

Il segretario: Ueli Anliker